

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1528 del 01/04/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA GAMBRO DASCO SPA (Imp. v. Modenese n. 66) MEDOLLA (MO). Rif. Prot. n. 2672/2018 - 370/2019 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 497/2019 - 10039/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1554 del 31/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno uno APRILE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA GAMBRO DASCO SPA (Imp. v. Modenese n. 66) MEDOLLA (MO).

Rif. Prot. n. 2672/2018 - 370/2019 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 497/2019 - 10039/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta GAMBRO DASCO SPA, avente sede legale in comune di Medolla (MO), v. Modenese n. 66, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Medolla, v. Modenese n. 66, in data 16/7/2018 e in data 20/2/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente le domande di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmesse ad ARPAE-SAC di Modena e assunte agli atti in data 27/12/2018 con prot. n. 26826 e in data 20/3/2019 con prot. n. 45059, relative ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione di apparecchiature e dispositivi per emodialisi;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 76220 del 14/5/2019, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere tecnico, favorevole con prescrizioni, in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 6879 del 2/10/2019;

Il Comune di Medolla, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 72872 del 8/5/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

Visto che il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 1834 del 6/4/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni.

A seguito di tale domanda sulla base delle risultanze di apposita istruttoria, **è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 4848 del 22/10/2019**, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In ottemperanza a prescrizioni previste dall'AUA di cui sopra, la Ditta GAMBRO DASCO SPA, in data **20/12/2019**, ha provveduto a presentare la documentazione richiesta.

Si procede perciò con gli opportuni aggiornamenti dell'Allegato Aria dell'Autorizzazione. Si provvede altresì d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Scarichi e Impatto Acustico senza apportare variazioni.

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta GAMBRO DASCO SPA per l'impianto ubicato in comune di Medolla (MO), v. Modenese n. 66, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n.4848 del 22/10/2019;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 21/10/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Medolla
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Comune di Medolla

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta GAMBRO DASCO SPA (Imp. v. Modenese n. 66) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta GAMBRO DASCO SPA, che svolge attività di produzione di apparecchiature e materiali medicali, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dagli impianti ubicati in comune di Medolla (MO), v. Modenese n. 66, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 4848 del 22/10/2019, per la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque reflue derivanti dalle lavorazioni provenienti da apparecchiature di trattamento acqua, acque di raffreddamento, lavaggio e collaudo sono convogliate nella pubblica fognatura del Comune di Mirandola, dotata di un sistema di depurazione di secondo livello e confluyente nel Canale Bruino, con punti di scarico denominati S1, S2, S3, S4;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da apparecchiature di trattamento acqua, acque di raffreddamento, lavaggio e collaudo confluenti in pubblica fognatura mediante gli scarichi di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”

L’approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e mediante emungimento da pozzo privato.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l’iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole con prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa, prot. n. 6879 del 02/10/2019, relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici, nel quale tra l’altro rileva:

“La ditta intende apportare alcune modifiche ai propri cicli produttivi che comporteranno variazioni impiantistiche ed un aumento della produzione.

Per quanto riguarda gli scarichi industriali in pubblica fognatura, a seguito delle suddette modifiche è previsto un aumento delle acque reflue scaricate. La ditta richiede pertanto di portare a 24.000 mc/anno la portata autorizzata del punto di scarico n. 3.

La ditta richiede inoltre la deroga dei limiti autorizzati del punto di scarico n. 4 per il parametro ammoniaca (da portare a 180 mg/l) e per il parametro cloruri (da portare a 2.500 mg/l).

Visti i modesti volumi scaricati (volume massimo autorizzato di 2.000 mc/anno) e visto l’Art. 69 del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato, tali deroghe risultano applicabili.”

Il Comune di Medolla, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 72872 del 08/05/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 4848 del 22/10/2019 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta GAMBRO DASCO SPA, nello stabilimento in comune di Medolla, Via Modenese n. 66, a scaricare le acque reflue di tipo industriale, derivanti dall'attività di produzione di apparecchiature e materiali medicali, nella pubblica fognatura di via Modenese, in Comune di Mirandola, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabiliscono i quantitativi massimi di acque reflue industriali scaricabili dai singoli punti di scarico dello stabilimento come di seguito specificato:
PUNTO DI SCARICO 1: portata/anno 12.000 mc;
PUNTO DI SCARICO 2: portata/anno 6.000 mc;
PUNTO DI SCARICO 3: portata/anno 24.000 mc;
PUNTO DI SCARICO 4: portata/anno 2.000 mc.
- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura, fatta eccezione per i parametri in deroga elencati di seguito che dovranno rispettare i limiti a fianco indicati:
PUNTO DI SCARICO 1: cloruri 2.500 mg/l, ammoniaca 70 mg/l,
PUNTO DI SCARICO 2: cloruri 2.500 mg/l, ammoniaca 70 mg/l,
PUNTO DI SCARICO 3: cloruri 4.500 mg/l, ammoniaca 70 mg/l,
PUNTO DI SCARICO 4: cloruri 2.500 mg/l, ammoniaca 180 mg/l
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5) Ogni punto di immissione in pubblica fognatura di reflui industriali o misti industriali/ domestici dovrà essere dotato di un misuratore di portata la cui idoneità sarà preventivamente valutata da AIMAG spa.
- 6) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali posti immediatamente a monte dei punti di allaccio alla pubblica fognatura dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 7) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue, presentate al gestore delle fognature pubbliche per il calcolo del canone di fognatura e depurazione .
- 8) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi e altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag spa.
- 9) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi alla manutenzione della rete fognaria aziendale e al periodico espurgo e manutenzione dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria aziendale, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;

- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 10) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 11) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 12) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE-Modena (SAC e ST – Distretto Area Nord), ai Comuni di Medolla e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta GAMBRO DASCO SPA (Imp. v. Modenese n. 66) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

E' facoltà dell'autorità competente, sulla base di reperimento di elementi tecnici specifici, di intervenute modifiche normative, dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento o delle migliori tecniche disponibili, procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta GAMBRO DASCO SPA, svolgente attività di produzione di apparecchiature e dispositivi per emodialisi, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Medolla (MO), v. Modenese n. 66.

La configurazione attualmente autorizzata è la seguente:

- la continuazione delle emissioni degli impianti di combustione C1÷C7, C10;
- la continuazione di esercizio di attività di stoccaggio, granulazione, trafilatura di materiale plastico (emissioni 1, 2, 3, 3bis, 36, 37, 38, 39, 40), di attività di assemblaggio/estrusione/stampaggio: M01, BL02, BL03, BL08 e di vari generatori di calore;
- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da attività di officina meccanica: M02, BL01, BL04;
- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da laboratori (42, BL5, BL6, BL7);
- il seguente consumo di materie prime:

- resina PVC	2.532	t/anno
- plastificanti	1.196,700	t/anno
- olio di soia epossidato	143.972	kg/anno
- stabilizzante	28.689	kg/anno
- costabilizzante	755	kg/anno
- olio minerale lubrificante	200	kg/anno
- fluido silconico per raffreddamento	15	kg/anno
- PP	20.000	kg/anno
- olio idraulico	2.000	kg/anno
- cicloesanone	400	kg/anno
- solventi/diluenti	8	l/anno
- resina epossidica	5	kg/anno
- resina poliuretanica	48	kg/anno

- colle	1,6	kg/anno
- filo di saldatura	24	kg/anno

Inoltre, nelle integrazioni volontarie viene dichiarato che, rispetto ai consumi di materie prime attualmente autorizzate, non verranno più utilizzate le seguenti:

- Granulo PVC morbido "Trafila", Granulo PVC morbido "Stampaggio", HDPE, ABS, PETG, SEBS, Masterbatches.

Dalla documentazione presentata a corredo delle domande di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenute ad ARPAE-SAC di Modena in data 27/12/2018 e in data 20/3/2019, nelle quali sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- con documentazione pervenuta in data 27/12/2018:

- la modifica del punto di emissione M01;
- la installazione dei seguenti nuovi punti di emissione M03, E43, E44, BL10;

- con documentazione pervenuta in data 20/3/2019:

- la dismissione degli esistenti punti di emissione n. BL03, BL04, C8, C9;
- la sospensione del punto di emissione n. 40;
- la modifica del punto di emissione BL2;
- la installazione dei nuovi punti di emissione n. M04, BL03, BL04, BL13, BL14

- il seguente consumo di materie prime con documentazione pervenuta in data 27/12/2018 (suap n. 2672/18)

- collante M-BOND AE15	0,84	kg/anno
- resina epossidica EPO 39 + catalizzatore EPO 39	12	kg/anno
- resina poliuretanica F160 + catalizzatore F160	90	kg/anno
- resina epossidica Stycast 2651 + catalyst 9	44	kg/anno
- cicloesano	2	kg/anno (complessivo)
- silicone adesivo RTV118	90	kg/anno
- filo di saldatura senza piombo	40	kg/anno
- naphtol green B (colorante)	1,6	kg/anno
- acetone	8	kg/anno
- isopropanolo	10	l/anno

con documentazione pervenuta in data 20/3/2019 (suap n. 370/19)

- acido citrico	286.140	kg/anno
- bicarbonato di sodio Novacarb + bicarbonato di sodio Tata, bicar pharma hemodialysis	18.289.903	kg/anno
- carbonato di sodio soda ash	27.692	kg/anno
- pharmlene LDPE (PT)	47.219	kg/anno
- total polypropilene aceso (PP)	2.544.475	kg/anno
- formaldeide	450	l/anno
- glicerina	1.800	l/anno

In data 20/12/2019, La Ditta ha provveduto a fornire documentazione tecnica come prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-4848 del 22/10/2019.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Il Comune di Medolla, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 50436 del 28/3/2019, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici.

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 76220 del 14/5/2019, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e dalla quale si evince la possibilità di derogare, relativamente al punto di emissione M01, dall'installazione di impianto di adsorbimento a carboni attivi, installando filtro a cartucce.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Sulla base dei dati forniti con nota datata 19 dicembre 2019 pervenuta il 20/12/2019, in ottemperanza a prescrizioni indicata nella DET-AMB-2019-4848 del 22/10/2019, si può provvedere agli aggiornamenti del caso.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta GAMBRO DASCO SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Medolla, v. Modenese n. 66, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. C1 - GENERATORE DI CALORE A GAS NATURALE (1.304 kW) - CORPO 10

portata massima	1.503	Nmc/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti da rispettare fino al 31/12/2029:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc (*)

Limiti massimi ammessi di inquinanti da rispettare dal 01/01/2030:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. C2 - GENERATORE DI CALORE A GAS NATURALE (1.850 kW) - CORPO 10

portata massima	2.187	Nmc/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti da rispettare fino al 31/12/2029:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc (*)

Limiti massimi ammessi di inquinanti da rispettare dal 01/01/2030:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*) (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. C3 - GENERATORE DI CALORE CIVILE A GAS NATURALE (419 kW)
CORPI 20-19

PUNTO DI EMISSIONE N. C4 - GENERATORE DI CALORE CIVILE A GAS NATURALE (419 Kw)
CORPI 20-19

PUNTO DI EMISSIONE N. C5 - GENERATORE DI CALORE CIVILE A GAS NATURALE (170 kW)
CORPO 19

PUNTO DI EMISSIONE N. C6 - GENERATORE DI CALORE CIVILE A GAS NATURALE (145 kW)
CORPO 1

PUNTO DI EMISSIONE N. C7 - GENERATORE DI CALORE CIVILE A GAS NATURALE (244,5 kW)
CORPO 11

PUNTO DI EMISSIONE N. C10 - COGENERATORE TURBINA ALIMENTATA A GAS NATURALE (606 kWt)

(*) valore limite riferito ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(**) I limiti di intendono rispettati

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SILO STOCCAGGIO - CORPO 10

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	21	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – MISCELAZIONE MATERIE PRIME - CORPO 10

portata massima	4.300	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – FORMAZIONE GRANULI - CORPO 10

(due cappe su macchine a funzionamento alternato:

- una cappa su macchina raffreddata ad aria con uso DOA +

- una cappa su apertura per manutenzione/pulizia macchina raffreddata a olio diatermico con uso di DOP)

portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati organici <i>(durante uso macchina con uso DOP)</i>	1	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI <i>(su cappa macchina con uso DOP)</i>		

PUNTO DI EMISSIONE N. 3Bis - RAFFREDDAMENTO GRANULI - CORPO 10

portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - SILO STOCCAGGIO S1 - CORPO 10

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	0,25	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - SILO STOCCAGGIO S3 - CORPO 10

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	8,5	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 - SILO STOCCAGGIO S4 - CORPO 10

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	7	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 - SILO STOCCAGGIO S5 - CORPO 10

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	21	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 40 - SILO STOCCAGGIO S515 - CORPO 10 *(SOSPESA)*

portata massima	1.300	Nmc/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	5	m
durata	1	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. M01 – SALDATURA E INCOLLAGGIO, SCHEDE ELETTRONICHE (n. 85 calate)

Reparto Monitor – CORPO 6

portata massima	9.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (Come C-organico Totale)	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. M02 – OFFICINA (n. 5 saldatura ad arco) Reparto Monitor – CORPO 6

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. M03 – VENTILAZIONE LOCALE SALDATURA E INCOLLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE - Reparto Monitor – CORPO 6

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. M04 – N. 4 ASPIRAZIONI BOX ASSEMBLAGGIO MACCHINE E TESTING CON SOLUZIONE GLICERINA+FORMALDEIDE - Reparto Monitor – CORPO 6

portata massima	3.600	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. BL01 - OFFICINA (n. 5 punti di aspirazione saldatura ad arco) - CORPO 5 DRYCART

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. BL02 - CR1 (n. 17 presse stampaggio/estrusione e n. 1 cappa lavorazione a caldo materiale plastico) - CORPO 5 DRYCART

portata massima	21.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili (come C-organico Totale)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. BL03 - CR2 (n. 14 aspirazioni per n. 7 riempitrici + n. 4 aspirazioni tramogge) - RIEMPIMENTO CARTUCCE - CORPO 5 DRYCART

portata massima	9.100	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. BL04-CR1 (n. 4 aspirazioni macchina riempitrice Cleancart) - CORPO 5 DRYCART

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. BL08 - TRASPORTO GRANULO - CORPO 5 DRYCART

portata massima	612	Nmc/h
altezza minima del camino	11,5	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. BL12 - GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

PUNTO DI EMISSIONE N. BL13 – IMPIANTO DI PULIZIA LOCALI RIEMPIMENTO CARTUCCE

(n. 23 bocchette) - CORPO 5 DRYCART

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	1	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. BL14 – IMPIANTO DI PULIZIA CONFEZIONAMENTO (n. 23 bocchette) - CORPO 5 DRYCART

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m

durata	1	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - LABORATORI (corpo 2)

portata massima	1.100	Nmc/h
altezza minima del camino	5	m
durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. BL5 - LABORATORI (corpo 5)

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. BL6 - LABORATORI (corpo 5)

portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. BL7 - LABORATORI (corpo 5)

portata massima	3.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 – CAPPA CHIMICA – LABORATORIO LABORATORIO R&D (corpo 2)

portata massima	1.200	Nmc/h
altezza minima del camino	5	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 44 – CAPPA CHIMICA – INCOLLAGGIO COMPONENTI PLASTICI (corpo 3)

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTI DI EMISSIONE N. 4 – 5 - TORRI EVAPORATIVE (corpo 10)

PUNTO DI EMISSIONE N. A101 - MOTORE POMPA ANTINCENDIO

PUNTI DI EMISSIONE N. DC01/BL09/BL10/BL11 - LOCALI CARICA BATTERIA

Prescrizioni

La data di inizio delle campagne di produzione con uso di DOP deve essere comunicata ad ARPAE-SAC di Modena e Distretto Area Nord-Carpi con almeno 10 giorni di anticipo.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

I consumi giornalieri di prodotti solventi e collanti utilizzati dovranno risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo.

Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" - pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980.

La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Relativamente al punto di emissione M01, per il quale si ritiene di poter derogare dall'installazione di impianto di adsorbimento a carboni attivi, installando filtro a cartucce, in caso di segnalazione per maleodoranze la ditta dovrà provvedere ad installare idoneo impianto di abbattimento delle S.O.V.

In caso di riattivazione del punto di emissione n. 40 la ditta dovrà darne preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune con un anticipo di almeno 7 giorni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve **comunicare** tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle **analisi** di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla **data di messa a regime**; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente alle emissioni **M01, M03, M04 (verifica di portata, S.O.V.-singoli composti e Formaldeide), BL2, BL3, BL4, BL13, BL14** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente alle emissioni n. **43, 44** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa regime.
- Per ciò che riguarda i generatori di calore **C1 e C2**, entro il **31/10/2020** dovrà essere eseguita almeno una analisi delle emissioni per ciascun impianto ed inviati i risultati a ARPAE-Modena. Dalla data di esecuzione dei campionamenti continueranno gli autocontrolli con la periodicità indicata nella presente autorizzazione.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Adsorbitore a carboni attivi (prescrizioni):

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41

“Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell’elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ftalati	OSHA 104 (in fase gas: campionamento su fiala tenax ed analisi GC) UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato o nebbie:

	campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)
Aldeidi	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. **C1** (Portata e Ossidi di azoto), **C2** (Portata e Ossidi di azoto), **1, 2, 3, 3bis, 36, 37, 38, 39, 40, M01** (portata, polveri, SOV), **M02** (portata e polveri), **M04, BL01** (portata e polveri), **BL02, BL03, BL04, BL08, BL13 e BL14**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta GAMBRO DASCO SPA (Imp. v. Modenese n. 66) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta GAMBRO DASCO SPA, svolgente attività di produzione di apparecchiature e materiali medicali, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Medolla, v. Modenese n. 66, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n.4848 del 22/10/0219, per la seguente configurazione di seguito descritta.

Il comparto GAMBRO DASCO SPA, con accesso da via Modenese, si trova a confine tra i Comuni di Medolla e di Mirandola e si pone in continuità all'area industriale di San Giacomo Roncole di Mirandola.

Secondo la classificazione acustica del comune di Medolla, l'area di pertinenza dell'insediamento, costituito da molteplici fabbricati produttivi, è attribuita, ad una classe V – area prevalentemente industriale con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte.

Risulta attribuita alla classe V anche la UTO industriale di S. Giacomo Roncole.

I ricettori sensibili identificati nelle vicinanze dell'insediamento ricadono, invece, all'interno di aree agricole attribuite ad una classe III – area mista con limiti pari a 60 dBA di giorno e 60 dBA di notte.

Per le stime previsionali nello scenario acustico futuro sono stati considerati tutti gli impianti tecnologici a servizio degli stabilimenti installati nell'ambiente esterno (sulla copertura dei fabbricati) e/o in vani tecnici dedicati.

Le attività produttive risultano attive solo di giorno dalle 7:00 alle 21:00, ma gli impianti potranno funzionare anche in periodo notturno; per tale motivazione la valutazione d'impatto acustico ha riguardato sia il periodo diurno che notturno.

In relazione alla tipologia di attività svolta – produzione di presidi medico chirurgici in camere bianche lo studio considera trascurabile il contributo di rumore correlato alle sorgenti sonore interne ai fabbricati.

Le sorgenti sonore risultano essere le seguenti:

edificio 5 (stampaggio trafilatura biomedicale):

n. 9 torrini di estrazione (in copertura) n. 19 canali di presa aria esterna/espulsione UTA (in copertura);

edificio 6 (assemblaggio macchine per trattamento dialisi):

n. 19 canali di presa aria esterna/espulsione UTA (in copertura);

edifici 3 – 4 (uffici e laboratori leggeri):

n. 1 UTA e n. 2 rispettivi canali di presa aria esterna/espulsione UTA (in copertura);

edificio 7 (nuova palazzina uffici):

n. 2 UTA e n. 4 rispettivi canali di presa aria esterna/espulsione UTA (in copertura);

Edificio 19 e 20 (recupero):

n. 5 UTA in copertura a servizio del magazzino;

n. 1 UTA in copertura a servizio degli uffici (in questo caso nuova installazione);

n. 2 Roof Top per il raffrescamento del magazzino;

n. 1 Gruppo frigo a servizio delle 5 UTA del magazzino;

n. 1 Gruppo frigo a servizio dell'UTA degli uffici nelle aree esterne all'edificio 10 (edificio compressori);

n. 10 Gruppi frigo (5 già funzionanti e 5 da ripristinare);

n. 1 cogeneratore a microturbina (area esterna);

n. 1 compressore gas metano (area esterna);

n. 1 gruppo frigorifero interno alla nuova sottocentrale frigorifera (area esterna);

n. 1 torre evaporativi (in copertura a nuova sottocentrale frigorifera);

n. 1 raffreddatore (in copertura a nuova sottocentrale frigorifera).

Per rappresentare lo scenario acustico complessivamente determinato dal funzionamento delle sorgenti sonore il Tecnico Competente in Acustica richiama nel documento elaborato a giugno 2015, le valutazioni contenute negli elaborati (VIAC del 01/04/2014 e VIAC 14/07/2014) già inoltrati al SUAP e al Comune all'interno dei procedimenti edilizi presentati per la ricostruzione post sisma dei fabbricati produttivi.

Dall'analisi dei dati acustici forniti così come riportato anche dal TCA nelle conclusioni dell'elaborato tecnico emerge che il rispetto dei valori limite d'immissione diurni e notturni (assoluti e differenziali) attribuiti alla classe III sarà assicurato solo mediante l'attuazione di opere di mitigazione, nello specifico:

- funzionamento a regime ridotto (carico parziale al 50%) nel periodo notturno per la sorgente sonora n. 54 (torre evaporativa);

- installazione di apposito silenziatore (avente specifiche caratteristiche tecniche costruttive) per assicurare un'adeguata attenuazione della rumorosità intrinseca delle sorgenti sonore poste in copertura all'edificio 5 (bocche presa aria esterna/espulsione UTA);

- posizionamento di una barriera acustica (di altezza pari a 4 m) di tipo fonoimpedente e fonoassorbente con caratteristiche di fonoassorbenza su entrambi i lati, per diminuire l'impatto acustico, nei confronti dei ricettori situati in via Camurana, delle sorgenti sonore poste nell'area esterna dell'edificio 10.

Come richiesto nella determinazione n. 1834/2019 del 06/04/2017, la Ditta ha provveduto ad effettuare, dopo la messa a regime degli impianti, una indagine fonometrica di Collaudo Acustico (recepita da Arpae con prot. n. 20813 del 09/10/2018) che attesta il rispetto del valore limite d'immissione assoluto e differenziale, diurno e notturno.

La relazione di tale indagine descrive le opere di mitigazione eseguite, corrispondenti a quanto sopra descritto, più il posizionamento di un ulteriore elemento insonorizzante per la sorgente Cogeneratore, costituito da una pannellatura in pannelli sandwich "sound"nsioni complessive di 5 metri di lunghezza e 3 metri di altezza.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio di precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPA MODENA, ARPA Distretto Area NORD CARPI, prot. n. 89562 del 9/10/2015;

Considerato che con le Domande di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenute ad ARPAE-SAC di Modena in data 27/12/2018 e in data 20/3/2019, assunte agli atti con prot. n. 26826 e n. 45059, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1834 del 6/4/2017, si è provveduto con Det. AUA n.4848 del 22/10/2019 ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle sorgenti di rumore, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 4848 del 22/10/2019 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato destinato ad attività di produzione di presidi medico chirurgici, posto in comune di MEDOLLA, via Modenese, 66, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta GAMBRO DASCO SPA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.